

Nuovi incarichi, tutte le precedenze Ata

DI FRANCO BASTIANINI

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario incluso in tutte le graduatorie provinciali che saranno utilizzate per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato ha diritto, purché abbia titolo all'incarico per posizione occupata in graduatoria, alla precedenza nella scelta della sede se destinatario dell'articolo 21 o dell'articolo 33, commi 5, 6 e 7, della legge n. 104/1992.

Lo ha comunicato il direttore generale per il personale della scuola del ministero dell'istruzione con una nota del 31 maggio 2006, avendo l'amministrazione ritenuto, per evidenti ragioni di analogia, di applicare anche al personale ausiliario, tecnico e amministrativo le disposizioni in materia di riconoscimento del diritto di precedenza nella scelta della sede diramate per il personale docente ed educativo con la circolare n. 40 del 9 maggio 2006.

Avranno pertanto titolo alla precedenza gli aspiranti riconosciuti ai sensi dell'articolo 21 della citata legge n. 104 handicappati con grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alla categoria prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e, ai sensi dell'articolo 33, comma 6, quelli maggiorenni in situazione di gravità.

La precedenza spetterà inoltre ai genitori anche adottivi di portatore di handicap in situazione di gravità; al coniuge e al solo figlio in grado di prestare assistenza alla personale handicappata in situazione di gravità e a coloro che esercitano legale tutela del soggetto handicappato. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati, perché totalmen-

te inabili a provvedere all'assistenza del figlio in situazione di handicap grave, la precedenza verrà riconosciuta, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche a uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto con handicap in stato di gravità.

Per usufruire del diritto di precedenza gli interessati dovranno produrre, entro la data del 30 giugno 2006, apposita domanda compilando il modulo allegato alla nota del direttore generale, unitamente alla documentazione e certificazione necessarie come elencate in dettaglio nell'articolo 9 del contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 21 dicembre 2005.

Lo stato di handicap deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche funzionanti presso le Asl. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati potranno documentare, in via provvisoria, la situazione di handicap, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'Asl. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei 90 giorni dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo. Per le persone handicappate che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 21 è necessario che risultino chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di handicap e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge n. 648/1959. (riproduzione riservata)